



FISCALITA' DELLE POLIZZE

Imposte dirette
Imposte patrimoniali
Monitoraggio fiscale

Dott. Cristina Tamba

IMPOSTE DIRETTE

Nel corso degli ultimi anni il regime fiscale delle polizze di assicurazione ha subito molte modifiche. Il quadro normativo di riferimento risulta, oggi, particolarmente complesso.

Per quanto riguarda le imposte dirette, negli ultimi quattro anni **la tassazione dei proventi delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario è passata progressivamente, come tutti i proventi finanziari, dal 12,50 al 26%.**

Per le polizze che adempiono ad una **funzione prettamente assicurativa** e nelle quali il contraente paga un premio per coprirsi da un rischio puro (es. morte, danno alla persona o alle cose, eventi accidentali), la prestazione corrisposta dall'assicuratore all'avente diritto assume, da un punto vista fiscale, **natura risarcitoria e pertanto non è mai stata considerata un'occasione di prelievo tributario perché non comprende il rendimento di un capitale impiegato.** La causa del contratto, infatti, non è quella di impiegare il capitale per ottenere un rendimento nel tempo, quanto di coprirsi da un rischio.

Per quelle polizze nelle quali, **oltre ad una causa assicurativa pura vi è anche una causa finanziaria di impiego del capitale** (ed è il caso dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione), **la prestazione corrisposta al beneficiario può comprendere anche un rendimento di natura finanziaria.**

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

Il rendimento di natura finanziaria correlato alle polizze, per i soggetti che non svolgono un'attività d'impresa commerciale, rientra tra i redditi di capitale ai sensi dell'**art. 44, comma 1, lettera g - quater), del Tuir.**

Art. 44 Tuir - Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Proprio perché si tratta di un reddito, la sua determinazione avviene **scomputando dai capitali percepiti i premi pagati** cioè il capitale originario (compreso nel premio) affidato all'impresa di assicurazione affinché generi un'utilità.

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

Sui redditi di capitale l'impresa di assicurazione applicherà **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** ai sensi dell'**art. 26 – ter, comma 1, Dpr n. 600/73**, nella misura prevista dall'art. 7 del D.lgs. 461/1997, vale a dire con **l'aliquota del 26%**, in vigore dal 1° luglio 2014 (che ha sostituito la precedente aliquota del 20 per cento, in vigore dal 1° gennaio 2012, che, a sua volta, aveva sostituito la precedente aliquota del 12,5 per cento).

L'imposta sostitutiva non si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa.

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

In particolare ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, Dpr. n. 600/1973, qualora poi il contratto sia stipulato con **un'impresa estera** e, quindi, il reddito sia dovuto da un'impresa non residente, **l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalla compagnia estera operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi (LPS)**, oppure da un rappresentante fiscale – sostituto d'imposta residente – che risponde in solido con l'impresa di assicurazione per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta .

Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere in oggetto, né da un rappresentante fiscale, essa **è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del Dpr n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti** (fra tutti Intermediari bancari e società fiduciarie).

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

Si tratta, in ogni caso, di una **opzione dell'impresa estera di assumere gli obblighi di sostituto d'imposta**, direttamente o attraverso un rappresentante fiscale, che deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) che l'impresa stessa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate.

L'avvenuto esercizio di tale facoltà deve essere comunicato anche al contribuente.

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

Le **banche e le società fiduciarie residenti applicano l'imposta sostitutiva non soltanto quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa curando il trattamento fiscale dei relativi flussi ovvero qualora intervengano nella loro riscossione in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato, ma anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza.**

Il **versamento** all'Erario viene effettuato **entro il sedicesimo giorno del mese successivo** a quello della corresponsione dei proventi.

In via residuale, l'art. 26-ter conferma l'applicazione dell'art. 16-bis, Tuir (oggi art. 18) nel caso **in cui i redditi siano percepiti dal contribuente direttamente all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta. In tale ipotesi è previsto che il contribuente indichi i proventi nella dichiarazione dei redditi (modello Unico, quadro RM) assoggettandoli a tassazione con la medesima aliquota, oltre che a riportare il valore dei contratti di polizza da cui derivano i suddetti redditi nel quadro RW.**

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

La **base imponibile dell'imposta sostitutiva** è determinata ai sensi dell'**art. 45, comma 4, Tuir**, come **differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati**.

Art. 45 – Tuir – Determinazione del reddito di capitale

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

Per calcolare la base imponibile occorre tenere conto di quanto previsto sia dal D.l. 13 agosto 2011, n. 138, sia dal D.l. 24 aprile 2014, n. 66.

In particolare il D.l. n. 138/2011 ha unificato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie al 20 per cento, mentre il D.l. n. 66/2014 ha unificato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie al 26 per cento, con la rilevante eccezione dei c.d. "titoli pubblici", per i quali è stata prevista l'aliquota agevolata del 12,5 per cento.

Schematicamente, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011, si applica:

- l'aliquota del 12,5 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- l'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

IMPOSTE DIRETTE: REDDITI DI CAPITALE E MODALITA' DI TASSAZIONE

I redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20 o 26 per cento, **sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici.**

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 ha adottato un criterio forfettario di tipo patrimoniale, stabilendo che i redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva del 20 per cento, sono assunti al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili ai titoli pubblici. Per quanto riguarda la quota dei proventi maturata a partire dal 1° luglio 2014, i redditi da assoggettare a ritenuta o imposta sostitutiva del 26 per cento, sono assunti al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili ai titoli pubblici.

IMPOSTE DIRETTE: MODALITA' DI TASSAZIONE IN CASO DI RISCATTI PARZIALI

L'art. 45, comma 4 del Tuir, si riferisce alla sola ipotesi di riscatto totale e non contempla invece la modalità per determinare l'ammontare imponibile dei redditi di capitale originati da **riscatti parziali**.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione con la Circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, nella quale nel descrivere le modalità di calcolo dell'imposta in caso di riscatto parziale, l'Agenzia ne ha, sia pur indirettamente, dichiarato l'imponibilità.

In questo modo è stata avallata la prevalente prassi di mercato, che comporta, nella sostanza, un anticipo di tassazione alla data in cui si verifica il riscatto parziale.

IMPOSTE DIRETTE: MODALITA' DI TASSAZIONE NEL CASO DI RISCATTI PARZIALI

Sulla base della Circolare citata è dunque necessario confrontare l'ammontare percepito con un importo ridotto “in base al rapporto tra il capitale erogato e il valore economico della polizza, cioè quello che verrebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale”. In altri termini, **nel caso di riscatto parziale la norma di cui all'art. 45, comma 4 del Tuir, deve essere applicata secondo un criterio proporzionale, facendo cioè riferimento alla quota – capitale della polizza che, con il riscatto parziale, viene liquidata a titolo definitivo**. Diversamente si porrebbe in essere un indefinito differimento della tassazione.

IMPOSTE DIRETTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

L'art. 1, commi 658 e 659, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è intervenuto a modificare il 5° comma dell' **art. 34 del Dpr n.601/73**, limitando a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge - 1° gennaio 2015 – **l'esenzione dall'Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari delle assicurazioni sulla vita, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.**

Il testo vigente prima delle suddette modifiche, prevedeva che i capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita fossero del tutto esenti dall'Irpef.

La modifica normativa determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di **“puro rischio”**, quali la cd. **“temporanea caso morte”** e polizze di tipo **“misto”**, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

IMPOSTE DIRETTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Nel caso di contratti di assicurazione “**temporanea caso morte**”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la **totale esenzione dall’Irpef** di quanto corrisposto ai beneficiari.

Diversamente, nel caso delle cd. **polizze vita “miste”**, è **esente dall’Irpef il capitale erogato a copertura del “rischio demografico”** mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.

Sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 8/E del 1° aprile 2016 e la Risoluzione n.76/E del 16 settembre 2016.

Nei suddetti documenti, l’Agenzia approfondisce i criteri utilizzabili da parte delle imprese assicurative, tenute ad applicare l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del d.p.r. n.600/1973, al fine di individuare con certezza la parte delle prestazioni erogate caso morte che rappresenti il rendimento finanziario dell’investimento sottostante la polizza da sottoporre ad imposizione.

IMPOSTE DIRETTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI PERCEPITI IN CASO DI MORTE IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Viene individuato quale criterio principale da utilizzare per l'individuazione della parte imponibile della prestazione, la differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, come individuato sulla base delle pattuizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Laddove non fosse possibile effettuare sulla base dei dati certi una ripartizione dei premi riferibili alle due tipologie di prestazioni delle polizze (copertura del rischio demografico e investimento finanziario), gli operatori interessati dovranno necessariamente applicare il criterio proporzionale secondo quanto illustrato nella richiamata Circolare, in base al quale "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati".

IMPOSTE DIRETTE: DETRAZIONI FISCALI

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile detrarre dall'Irpef dovuta un **importo pari al 19% dei premi pagati**, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) del Tuir, aventi per oggetto il **rischio morte o di invalidità permanente** non inferiore al 5 per cento ovvero il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Tale detrazione è accordata esclusivamente per un importo complessivamente **non superiore a euro 530**. Il limite è fissato a euro 1.291,14 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che la compagnia non abbia la facoltà di recesso dal contratto.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 19 del D.L. n. 201/2011 (c.d. "Decreto Monti") ha introdotto un prelievo a titolo di **imposta di bollo su tutti i prodotti finanziari** che costituiscono forme di impiego del risparmio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012**, sono soggette all'imposta di bollo prevista dall'[art. 13](#), comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, del D.P.R. n. 642 del 1972 le **polizze di assicurazione a contenuto finanziario** (cioè le polizze di cui ai rami vita III e V dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 2005, n. 209) in quanto rientranti tra prodotti finanziari.

«7. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V ... **l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto.**»

Non sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo le polizze di cui ramo I dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 nonché le polizze assicurative con finalità previdenziali di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI BOLLO

Il prelievo è stabilito nella **misura del 2 per mille** del valore di polizza rilevato alla fine di ciascun anno (e parametrato al periodo di possesso) **ed è dovuto all'atto del rimborso o del riscatto della polizza (differimento).**

Non vi è l'obbligo di accantonare ogni anno l'imposta, ma solo **di tenere rilevazione.**

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 ha precisato che l'imposta deve essere **"memorizzata"** in modo distinto per ciascun prodotto.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da **imprese di assicurazioni estere** operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano **l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e** sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.](#)

In tal caso, l'impresa estera **adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo** ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI BOLLO

Qualora **l'impresa estera che opera in regime di libera prestazione dei servizi non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter** del d.p.r. n. 600/1973, nonché nel caso di polizze estere emesse da imprese che non operano in regime di libera prestazione dei servizi, l'imposta di bollo è dovuta dall'intermediario residente **che rientra tra i c.d. "enti gestori"** (fra tutti Intermediari bancari e società fiduciarie) che ne cura l'amministrazione o la riscossione.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. del 2 luglio 2012, n. 28/E ha chiarito che le **società fiduciarie sono tenute all'applicazione dell'imposta di bollo per le attività finanziarie estere ad esse intestate o oggetto di un rapporto di amministrazione.**

In tali casi, **infatti, le attività, agli effetti fiscali, non si considerano detenute all'estero ed è dovuta l'imposta di bollo e non è pertanto dovuta l'IVAFE.**

IMPOSTE PATRIMONIALI: IMPOSTA DI BOLLO

Le predette attività, infatti, **non si considerano detenute all'estero** nel presupposto che per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società fiduciaria o l'intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria.

Qualora **non intervengano intermediari residenti** a curarne l'amministrazione o la riscossione, la persona fisica residente pagherà **l'IVAFE**.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IVAFE

L'art. 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Monti") ha istituito un'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti. Le polizze di assicurazione a contenuto finanziario (cioè le polizze di cui ai rami vita III e V dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 2005, n. 209) emesse da imprese estere, rientrano tra questi prodotti e sono, quindi, oggetto del prelievo.

L'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore di polizza che è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno nel luogo in cui risulta detenuto il prodotto finanziario e, in mancanza secondo il valore nominale o di rimborso.

La valorizzazione dei contratti di polizza andrà riportata nel **Quadro RW**, mentre la liquidazione dell'imposta andrà esposta nel **Quadro RM** della dichiarazione dei redditi del contribuente persona fisica.

Per il versamento dell'IVAFA si applicano le disposizioni previste per l'Irpef, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e saldo.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IVAFE

Ai sensi del citato [articolo 3](#), comma 7, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, **sono soggette all'imposta di bollo anche le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[articolo 26-ter](#) del d.p.r. n. 600/1973 e quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.**

Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in cui le predette imprese di assicurazione estere **abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane.** Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all'IVAFAE.

IMPOSTE PATRIMONIALI: IRM

- ❑ L'art. 1, comma 2, del D.I. n. 209/2002 prevede per le **compagnie assicurative residenti, l'obbligo di versamento di un'imposta dello 0,45% sulle riserve matematiche dei rami vita** iscritte a bilancio (**IRM**), escluse quelle aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
- ❑ A sensi del successivo **comma 2 – quinquies del medesimo art. 1, del D.I. n. 209/2002**, l'imposta in esame è dovuta anche dalle **imprese di assicurazione estere** che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (limitatamente ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia) e **che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 26 – ter**, comma 3, direttamente o mediante un rappresentante fiscale.
- ❑ Nel caso in cui **l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere** in oggetto, né da un rappresentante fiscale, essa è applicata **dai soggetti di cui all'art. 23 del D.p.r. n. 600/1973** attraverso i quali **sono riscossi i redditi**, che intervengono in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato, ma anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza (**fra tutti gli Intermediari bancari e le società fiduciarie**).

IMPOSTE PATRIMONIALI: IVCA

I soggetti di cui all'art. 23, D.p.r. n. 600/1973, **sono quindi tenuti ad applicare l'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA)** ai sensi del **comma 2-sexies dell'art. 1 del d. l. n. 209/2002** che opera un rinvio ai commi 2 e 2-ter del medesimo articolo 1, riguardanti la disciplina dell'imposta sulle riserve matematiche.

Quando l'IVCA è dovuta dai soggetti di cui all'art. 23, del D.p.r. n. 600/1973, è commisurata non alle riserve matematiche della compagnia, **ma al valore dei contratti di assicurazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno**, stipulati per il tramite dei predetti intermediari. Tale valore va assunto al netto di eventuali liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell'imposta.

L'imposta versata costituisce un credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'art. 26 – ter, del D.p.r. n. 600/1973, eventualmente dovute al momento dell'erogazione della prestazione, dovendosi intendere per tale anche il riscatto parziale

IMPOSTE PATRIMONIALI: IVCA

Nel caso in cui l'imposta complessivamente anticipata dal contraente ecceda quella dovuta sui redditi di capitale liquidati alla scadenza della polizza, la Circ. n. 41/E del 31 ottobre 2012 precisa che **l'intermediario, operando nella qualità di sostituto d'imposta, restituisce al contraente tale eccedenza.**

Laddove il contraente affidi l'incarico della riscossione dei redditi ad un **intermediario diverso da quello che ha precedentemente versato l'imposta annua sul valore della polizza, quest'ultimo è tenuto a certificare le somme ricevute al fine di consentire al contraente di utilizzarle a scomputo dell'imposta sostitutiva dovuta al momento della prestazione.**

Sarà cura del nuovo intermediario restituire al contraente l'eventuale eccedenza di imposte versate che non possono essere in tal modo recuperate.

Il **versamento** dell'imposta sulle **riserve matematiche** da parte delle compagnie di assicurazione e dell' **IVCA** da parte degli intermediari deve essere effettuato entro il **termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.**

IMPOSTE PATRIMONIALI: IVCA

L'IVCA è versata dall'intermediario previa **fornitura della provvista da parte del contraente.**

Qualora gli intermediari non ricevano la provvista per poter effettuare il suddetto versamento essi sono tenuti a segnalare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei contraenti nei cui confronti non è stata applicata l'imposta.

La **segnalazione** va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello **770** ordinario.

Nei confronti dei contribuenti segnalati all'Agenzia delle Entrate l'IVCA è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14, d.p.r. n. 602/1973. In tal caso l'iscrizione a ruolo riguarda, oltre all'imposta e ai relativi interessi (che decorrono dalla data di scadenza per il versamento da parte dell'intermediario), anche la sanzione.

MONITORAGGIO FISCALE

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.l. n. 167/1990, alla stregua di tutte le attività estere di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, anche i **contratti assicurativi suscettibili di produrre le suddette tipologie di redditi devono essere indicati nel quadro RW**, indicando il valore della polizza .

Art. 4, DI n.167/1990

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'[articolo 5](#) del TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano **titolari effettivi** dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo [20](#) del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), e successive modificazioni.

MONITORAGGIO FISCALE

Lo status di **“titolare effettivo”** potrebbe infatti verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, **devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”**.

Nella **Circolare AE n.38/E del 23.12.2013**, l’Agenzia con l’esempio n. 15 presenta il caso della persona fisica che stipula un contratto di assicurazione con un’impresa di assicurazione di diritto estero, i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%).

MONITORAGGIO FISCALE

Nel quadro RW colonna 3 andrà riportato il codice 8 che individua le polizze di assicurazione sulla vita.

Le polizze devono essere **valorizzate** con i criteri validi ai fini del calcolo dell'IVAFAE:

- se si tratta di un prodotto finanziario negoziato, si deve considerare il **valore di mercato**;
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati si deve far riferimento al valore **nominale** o, in mancanza, al valore di **rimborso**.

Per le polizze la prassi utilizza il codice 3 in colonna 6 “valore di rimborso”.

MONITORAGGIO FISCALE

E' previsto l'**esonero dal monitoraggio fiscale** per:

- le attività affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti ;
- i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali.

In entrambe le ipotesi citate **l'esonero dagli obblighi di monitoraggio spetta a condizione che sia conferito all'intermediario residente l'incarico di riscossione di tutti i flussi** connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei proventi derivanti dalle polizze assicurative a contenuto finanziario, indipendentemente dalla modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico all'intermediario.

RISCHI ED OPPORTUNITA' CONNESSI ALLE POLIZZE DI DIRITTO ESTERO

Le **polizze** di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritte con **compagnie assicuratrici non residenti**, hanno stimolato negli ultimi anni le **attenzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate che, talvolta, ha negato alle stesse il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi, considerandole alla stregua di una struttura interposta attraverso cui occultare un mandato sulla gestione** evitando così una serie di obblighi fiscali e di altra natura.

Di seguito si elencano alcune delle “**opportunità**” correlate alle polizze estere:

Mancato pagamento delle imposte – **euroritenuta** e garanzia dell'anonimato

In base all'accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio (D.Lgs. 18 aprile 2005 n. 84) le banche elvetiche applicano una ritenuta alla fonte sul riporto degli interessi pagati o accreditati alle persone fisiche beneficiarie effettive, residenti in uno Stato membro, con specifico riferimento **ai soli interessi erogati ai correntisti bancari non residenti che non optano per lo scambio automatico delle informazioni ai fini fiscali.**

RISCHI ED OPPORTUNITA' CONNESSI ALLE POLIZZE DI DIRITTO ESTERO

Le polizze assicurative sono escluse dall'euroritenuta.

In questo modo l'intermediario svizzero non è quindi obbligato: ad applicare alcuna ritenuta, in quanto gli eventuali rendimenti hanno attinenza ad un prodotto – polizza assicurativa – non rientrante nell'ambito oggettivo di applicazione dell'euroritenuta, senza dover fornire informazioni in merito ai destinatari dei proventi.

□ Nessun limite agli investimenti sottostanti la polizza

Le compagnie estere operanti in Italia in regime di stabilimento, oppure in regime di libera prestazione di servizi, sono specializzate nel collocamento delle polizze di ramo III (**polizze unit - linked e index –linked**).

Come è stato già illustrato, tali polizze sono caratterizzate da un'elevata flessibilità relativamente agli investimenti sottostanti; **per esse non trovano applicazione i limiti fissati dall'ISVAP/IVASS in relazione alle attività che possono essere destinate a copertura delle riserve tecniche.**

RISCHI ED OPPORTUNITA' CONNESSI ALLE POLIZZE DI DIRITTO ESTERO

La polizza assume tipicamente la **tipologia del premio unico** di durata pluriennale o a vita intera, che si realizza attraverso la **creazione di un'unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio)** che potrà avere come **sottostanti attivi differenti, quali titoli azionari, obbligazionari, OICR, SICAV, Hedge fund, fondi di private equity, quote di società o altro.**

Si nota, pertanto, come le polizze di diritto estero possono accogliere strumenti finanziari quali fondi hedge e fondi private equity di diritto estero, normalmente preclusi nelle analoghe polizze di diritto italiano.

(Cfr. Circolare ISVAP n. 474/D del 21/02/2002 febbraio 2002)

RISCHI ED OPPORTUNITA' CONNESSI ALLE POLIZZE DI DIRITTO ESTERO

Regime fiscale

A differenza di altri strumenti finanziari o mandati di gestione, le polizze si distinguono per essere caratterizzate:

- ✓ dal differimento della tassazione alla data del riscatto totale o parziale della polizza, anziché come generalmente avviene al momento del realizzo di ciascuna operazione
- ✓ dalla possibilità di applicare un'aliquota unica, oggi fissata al 26 per cento, su tutti gli asset (e anche su quei redditi che potrebbero essere ordinariamente soggetti all'aliquota marginale Irpef)
- ✓ dalla possibilità di applicare la compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze da cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari
- ✓ da risparmi ed esenzioni in tema di imposte indirette.